

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 marzo 2020 in collegamento video/call conference si sono incontrati:

- **Leonardo S.p.A.** - sito di Genova
- **la R.S.U.**

per l'implementazione di quanto definito con il Protocollo aziendale Covid-19 sottoscritto in data 15 marzo 2020 e sua successiva integrazione e proroga dell'efficacia fino al 10 aprile come definito nell'incontro del 27 marzo tra Leonardo S.p.A. e le segreterie delle OO.SS. nazionali FIM-FIOM-UILM alla luce del nuovo DPCM del 22 marzo e dell'intesa raggiunta in data 25 Marzo fra il Governo e Parti Sociali

Premesso che

- L'Azienda ha posto in essere e continua ad attuare tutte le misure di prevenzione necessarie per il contenimento del fenomeno di contagio da COVID-19;
- Il sito di Genova ha ottenuto l'autorizzazione prefettizia alla continuazione della attività così come definito dal DPCM 22 Marzo 2020 Art.1, Comma 1, Punto h)

le Parti convengono quanto segue

Viene rimodulato quanto definito con il verbale di riunione sottoscritto per il sito di Genova in data 17 marzo 2020 recependo quanto disposto dall'integrazione e Proroga effettuata in data 27 marzo 2020 del Protocollo Aziendale Covid 19 del 15 marzo 2020.

Nel periodo compreso **tra lunedì 30 Marzo e venerdì 10 Aprile** proseguirà il processo, già in atto, di rallentamento delle attività e il progressivo e modulare riallineamento organizzativo e produttivo atto a garantire l'interesse primario di assicurare a tutte le lavoratrici e lavoratori di Leonardo il massimo livello di sicurezza e protezione in considerazione di quanto previsto dell' art. 1 lettera h) del DPCM del 22 marzo 2020 relativamente alle attività dell'industria dell'Aerospazio e difesa di interesse strategico ed essenziale del paese.

Le parti, al fine di individuare, per il periodo sopra indicato, le soluzioni per la copertura delle assenze autorizzate dei lavoratori che, in virtù del rallentamento della pianificazione, non saranno coinvolti nell'operatività, hanno condiviso l'applicazione della gerarchia di utilizzo degli istituti previsti dal Protocollo in questione, secondo la priorità elencata di seguito:

- a) le giornate festive del 25 aprile, 15 agosto, 26 dicembre, cadenti di sabato, del 1 novembre, cadente di domenica, il giorno di festività del Santo Patrono (13 luglio), e la festività soppressa del 4 novembre;
- b) Permessi per visita medica ex accordo 6 marzo 2020 (riservati ai non remotizzabili)
- c) Permessi a recupero/Banca ore ex Protocollo 15 marzo 2020
- d) Istituti arretrati (residui Conto Ore anni precedenti e residui Ferie anni precedenti)

Resta salva la possibilità di richiedere individualmente e su base volontaria gli istituti arretrati (residui conto ore anni precedenti e residui ferie anni precedenti), istituti dell'anno corrente (Ferie e/o PAR 2020) o altri permessi previsti dalla Legge, inclusi quelli introdotti dal Decreto c.d. "Cura Italia" del 17 marzo u.s.

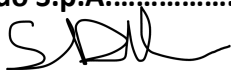
Nel periodo compreso tra il 30 marzo ed il 10 aprile, sempre in considerazione del generale rallentamento delle attività, anche per i lavoratori impegnati su attività remotizzabili e svolte in Smart Working (che rimane la modalità di lavoro da privilegiare) – salvo i casi in cui le stesse siano del tutto svincolate e non siano condizionate dal rallentamento dell’operatività – potrà essere necessario alternare giornate di lavoro in Smart Working e giornate di sospensione delle attività gestite utilizzando gli istituti di giustificazione delle assenze, individuati tra quelli previsti dai protocolli del 15 e del 27 marzo e di seguito specificati : giornate festive del 25 aprile, 15 agosto, 26 dicembre, cadenti di sabato, del 1 novembre cadente di domenica, il giorno di festività del Santo Patrono (13 luglio), e la festività soppressa del 4 novembre, Istituti arretrati (Conto ore anni precedenti e Ferie anni precedenti), permessi a recupero/Banca ore ex Protocollo 15 marzo 2020.

Al fine di considerare le situazioni più critiche generate dall’emergenza epidemiologica, le Parti troveranno soluzioni condivise per i lavoratori con condizioni personali, familiari e di salute problematiche tenendo conto sia delle peculiarità del quadro clinico che della possibilità di attribuire condizioni di lavoro a minor rischio.

Durante tutto il periodo di validità del presente accordo, e fermo restando quanto suesposto, saranno comunque garantite le attività elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività essenziali per la salvaguardia, manutenzione e continuità degli impianti e delle infrastrutture informatiche ed i servizi interni o esterni di ricevimento e spedizione merce; le attività funzionali ad esigenze improrogabili di business e/o impegni assunti verso i Clienti; le attività collegate a settori di Pubblica utilità, sicurezza, sanità e forze armate; le attività necessarie per la realizzazione dei lavori di intensificazione delle misure di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e per il reperimento di attrezzature o servizi necessari per garantire il rispetto del protocollo del 14 Marzo. La copertura di tali attività potrà essere garantita con presidio fisico on site ovvero, laddove possibile per la remotizzabilità delle attività e la disponibilità delle dotazioni informatiche, in smart working. Le parti si impegnano a organizzare un incontro settimanale di monitoraggio.

Il presente protocollo è stato condiviso e sottoscritto dalle parti in remoto.

Leonardo S.p.A.....



R.S.U.